COMUNE DI

CASORATE SEMPIONE

Provincia di Varese

Regolamento di Polizia Mortuaria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ……. p. 4
Art. 2 - Adempimenti conseguenti al decesso …… p. 4
Art. 3 - Osservazioni e trattamenti sul cadavere …… p. 4
Art. 4 - Competenze ……... p. 5
Art. 5 - Responsabilità ……... p. 6
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico …...……. p. 6

TITOLO II – STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Art. 7 - Ammissione nelle strutture cimiteriali ……..…. p. 6
Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento ……... p. 6
Art. 9 - Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ……... p. 7

TITOLO III – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 10 - Feretri …… p. 7
Art. 11 - Fornitura gratuita di bare ……... p. 7
Art. 12 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere …… p. 8
Art. 13 - Piastrina di riconoscimento ……... p. 8
Art. 14 - Gestione del servizio di trasporto …….. p. 8
Art. 15 - Trasporto di cadaveri ……. p. 8
Art. 16 - Svolgimento del funerale ……... p. 8

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI – SEPOLTURE PRIVATE

Art. 17 - Cappella cimiteriale …….……. p. 9
Art. 18 - Sepolture private e loro durata ..……..……... p. 9
Art. 19 - Diritto alla sepoltura…….…….. p. 9
Art. 20 - Non commerciabilità…….……. p. 10
Art. 21 - Proroga di concessione di sepolture private …….. p. 10
Art. 22 - Concessioni e spese ……... p. 10
Art. 23 - Decorrenza della concessione……... p. 10
Art. 24 - Regime per le concessioni già rilasciate in perpetuità anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 803/1975…….. p. 11
Art. 25 - Manutenzione della sepoltura …… p. 11
Art. 26 - Recupero a favore del Comune…….. p. 11

Art. 27 - Tomba privata – Rinuncia di un avente diritto…….. p. 12
Art. 28 - Decadenza della concessione e revoca…….. p. 12
Art. 29 - Segnalazione di scadenza della sepoltura…….. p. 12
Art. 30 - Scadenza della concessione…… p. 12
Art. 31 - Cautele…… p. 12

TITOLO V – INUMAZIONI

Art. 32 - Campi Comuni……..…… p. 13
Art. 33 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione……...…….. p. 13

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed Estumulazioni……. p. 13
Art. 35 - Trattamento dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ……...…… p. 14

TITOLO VII – CREMAZIONE

Art. 36 - Cremazione ed affido ceneri ……..…… p. 15

TITOLO VIII – PIANO CIMITERIALE

Art. 37 - Piano cimiteriale……..…… p. 16

TITOLO IX – OPERE

Art. 38 - Forma dei campi comuni……..... p. 16
Art. 39 - Cippi indicativi……... p. 16
Art. 40 - Scavo della fossa …..…… p. 17
Art. 41 - Caratteristiche costruttive e Ornamenti…….. p. 17
Art. 42 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori……... p. 17
Art. 43 - Divieto di cantiere e asporto rottami…….. p. 17

Art. 44 - Opere non regolari…….. p. 17

TITOLO X – SERVIZI CIMITERIALI

Art. 45 - Operatore addetto al cimitero.…… p. 17
Art. 46 - Divieto d'ingresso nel Cimitero …… p. 18
Art. 47 - Prescrizioni particolari……...…….... p. 18
Art. 48 - Norme per i visitatori……. p. 18

TITOLO XI – NORME FINALI

Art. 49 - Sanzioni…….. p. 19
Art. 50 - Rinvio …… p. 19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento della Regione Lombardia N. 6 del 9.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, che disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione degli articoli 9, comma 5 e 10, comma 1, della legge regionale 18.11.2003 n. 22, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla P.A., intese a disciplinare i servizi in ambito comunale, di Polizia Mortuaria, relativi alla destinazione dei cadaveri o parte di essi, le norme di comportamento all'interno del cimitero e la concessione di sepolture private.

ARTICOLO 2 – Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si procede all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato da un medico incaricato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) delle funzioni di necroscopo, entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

ARTICOLO 3 – Osservazione e trattamenti sul cadavere

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie contenute nella nota dell'ASL di Varese prot. 2005/014DPM0041755 del 21.4.2005.

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 4 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune può affidare a terzi la gestione e/o la manutenzione del Cimitero secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della Legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per soggetto gestore si intende colui che eroga il servizio cimiteriale.

4. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

5. La parte amministrativa (autorizzazioni al trasporto salma o resti, affido ceneri, ecc.) è affidata al Responsabile del Servizio Demografico.

6. La parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, rifiuti cimiteriali, ecc.) è affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 5 – Responsabilità

1. Il gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.9.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella bacheca del cimitero:
a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
c) l'elenco delle tombe la cui concessione è in scadenza.

TITOLO II – STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

ARTICOLO 7 – Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nel Cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche e riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi, le ceneri relativi a:
a) persone residenti nel Comune e persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
b) persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
c) persone morte fuori dal Comune, ma nate o comunque già residenti in vita nel territorio comunale;
d) coniuge, parenti ed affini fino al 2° grado dei sub a) b) c).

ARTICOLO 8 – Servizi gratuiti e a pagamento

L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o indicati nel Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
c) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione, l'obitorio o presso la Camera Mortuaria del Cimitero;

d) la deposizione di ossa in ossario comune;
e) la deposizione di ceneri in cinerario comune
f) la bara di cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza, da parte dei competenti servizi comunali, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;
g) la rimozione di cadaveri inumati o tumulati, solo nel caso in cui non sia possibile rintracciare gli eredi o vi sia, da parte di essi, completo disinteresse o vengano individuati quali indigenti dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 9 – Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture

1 L'Ufficio di Polizia Mortuaria, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, l'iscrizione cronologica, in apposito registro.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero, o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, con le modalità di cui al comma 1.

TITOLO III – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 10 – Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.

2. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali, ovvero decentemente avvolto in lenzuola.

3. In ciascuna bara non si possono racchiudere che un solo cadavere fatto salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

4.Il trasporto di cadaveri di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa, salva diversa disposizione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 11 – Fornitura gratuita di bare

Il Comune fornisce gratuitamente la bara per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 12 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere

L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento su modulo approvato dalla Giunta Regionale, come previsto dall'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.

ARTICOLO 13 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 14 – Gestione del servizio di trasporto

Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune dai soggetti titolari dell'apposita autorizzazione prevista dall'art. 32 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004 e s.m.i.
Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ARTICOLO 15 – Trasporto di cadaveri

Il trasporto di cadaveri in cimitero è autorizzato dal Responsabile del Settore Demografico a seguito di domanda degli interessati.
La domanda deve fare riferimento all'autorizzazione al seppellimento o all'autorizzazione alla cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
I cadaveri provenienti da altro comune, e per i quali sono di fatto già svolte le esequie, devono di norma essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
Il costo del trasporto è a carico del richiedente. Resta a carico del Comune solo nel caso in cui trattasi di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di valutazione degli uffici competenti.

ARTICOLO 16 – Svolgimento del funerale

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI–SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 17 – Cappella cimiteriale

Nella cappella cimiteriale vengono tumulati, in forma gratuita, i cadaveri di cittadini benemeriti. In detta cappella, previo pagamento del corrispettivo stabilito dall'organo competente, è possibile tumulare in forma provvisoria cadaveri in attesa di una sistemazione definitiva per un periodo massimo di un anno. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la tumulazione definitiva a causa di eventi atmosferici o altri eventi eccezionali, la tumulazione provvisoria sarà gratuita per tutto il perdurare della condizione verificatasi.
In detta cappella è ubicato altresì un ossario e un cinerario comune.

ARTICOLO 18 – Sepolture private e loro durata

A privati può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali o per famiglie o di colombari o cellette e precisamente:
- aree per cappelle per la durata di 99 anni salvo rinnovi;
- aree per tombe di famiglia per la durata di 99 anni salvo rinnovi;
- tombe individuali per la capacità massima di 4 loculi per la durata di 30 anni salvo rinnovi che vengono concesse solo in presenza di richiesta di sepoltura;
- colombari frontali per la durata di 30 anni salvo rinnovi;
- colombari posti in forma orizzontale per la durata di 99 anni salvo rinnovi;
- nicchie ossario individuali (denominate anche cellette o cellette cinerarie) per la raccolta di resti mortali o per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato, per la durata di 50 anni salvo rinnovo.

I colombari e le cellette sono concessi a favore di persone già decedute eccettuato il caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altro parente di primo grado premorto a condizione che:
□ abbia 70 o più anni di età per prenotazione loculi con durata di 30 anni;
□ abbia 60 o più anni di età per loculi con durata di 99 anni o cellette ossario con durata di 50 anni.

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di feretri nel limite massimo di 4, purchè ognuno sia posto in un loculo o nicchia separata. I cadaveri devono essere racchiusi in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR n.285/90. Per ogni feretro si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura dotato di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro realizzato in conformità alle norme previste dall'art. 76 del DPR 285/90.

Data la natura demaniale di tali beni il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 – Diritto alla sepoltura

Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi dei cadaveri, delle ceneri o dei resti da tumulare.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:
a) al coniuge del titolare o degli aventi diritto;
b) ai figli del titolare o degli aventi diritto;
c) ai genitori del titolare o degli aventi diritto;
d) ai fratelli e alle sorelle del titolare o degli aventi diritto.

Nelle sepolture private potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione del titolare della concessione o degli aventi diritto, la tumulazione del cadavere, di ossa, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o ceneri di persona che abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario o degli aventi diritto dietro pagamento al Comune della tariffa in vigore al momento e previa stipula di nuova concessione.

Dietro pagamento della relativa tariffa è possibile collocare in ogni loculo una cassetta contenente resti o ceneri di cadavere.

ARTICOLO 20 – Non commerciabilità

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

ARTICOLO 21 – Proroga di concessione di sepolture private

La titolarità delle concessioni può essere rinnovata, previa richiesta del titolare o degli aventi diritto alla scadenza della concessione, per un periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione e verrà accordata, secondo la disponibilità, previo versamento al Comune di un importo pari alla tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione .

Trascorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso attestante la scadenza senza che sia stata inoltrata domanda di proroga, l'area con i loculi, i colombari o le cellette cadranno nella libera disponibilità del Comune. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

Gli aventi diritto che sottoscrivono l'atto di proroga delle concessioni cimiteriali sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal presente Regolamento o dalla legge generale.

ARTICOLO 22 – Concessioni e spese

Le concessioni vengono accordate con contratti cimiteriali mentre le relative proroghe debbono costituire oggetto di determinazione dirigenziale.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

Annualmente la Giunta Comunale determina le tariffe per ciascun tipo di concessione, per i rinnovi di concessione e per i diritti cimiteriali.

ARTICOLO 23 – Decorrenza della concessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione, salvo le concessioni già rilasciate su prenotazioni aperte per l'esecuzione di lavori autofinanziati. In tal caso avranno decorrenza dalla tumulazione della prima salma e dalla tumulazione della seconda salma solo per i loculi contraddistinti coi n. 1 – dal n. 5 al n. 14 – n. 45 – dal n. 93 al n. 102 - n. 49 - dal n. 53 al n. 62 – dal n. 133 al n. 142 – n. 173 del Blocco 1 N.C.

ARTICOLO 24 – Regime per le concessioni già rilasciate in perpetuità anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 803/1975

Le concessioni d'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale già rilasciate a privati in forma perpetua anteriormente all'entrata in vigore del DPR 803/1975, sono fatte salve, ferma restando la norma di cui all'art. 92 del DPR 285/90 che recita:

"Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.……..."

E' possibile acquisire un nuovo diritto di tumulazione in tombe già concesse a perpetuità o acquisire diritto per tumulazione cassetta resti o ceneri in tombe o colombari già concessi a perpetuità, ciò comporta:

- assenso da parte degli eredi nel caso in cui il concessionario sia deceduto
- sottoscrizione di nuovo contratto che trasformerà la concessione perpetua in concessione trentennale per le tombe individuali e per i colombari "frontali" e novantanovennale per tombe di famiglia, colombari "orizzontali" e cappelle.

ARTICOLO 25 – Manutenzione della sepoltura

Il concessionario, i suoi successori e, comunque, gli interessati alla proroga e di questa firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ivi compreso il regolare taglio del verde o di piante ornamentali; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, non escludendo la decadenza della concessione.

ARTICOLO 26 – Recupero a favore del Comune

Nel caso in cui per l'avente diritto venga individuata un'altra sepoltura privata, rinunciando alla precedente, verrà restituito al concessionario o al successore:

- il 70% dell'imponibile del corrispettivo versato all'atto della stipulazione del contratto cimiteriale perpetuo;
- il 70% del corrispettivo versato all'atto della stipulazione del contratto cimiteriale novantanovennale, cinquantennale, trentennale, rapportato al periodo di utilizzo come da seguente formula:

$$\frac{\text{Corrispettivo versato x anni che intercorrono dalla data della richiesta alla data di scadenza della concess.}}{\text{Anni durata concessione (99 o 50 o 30)}}$$

ARTICOLO 27 – Tomba privata - Rinuncia di un avente diritto

La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto o, in caso di impossibilità, trasmesso tramite posta o fax con allegata fotocopia della carta d'identità.

ARTICOLO 28 – Decadenza della concessione e revoca

La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:

a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
b) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella medesima concessione;
c) qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario benché diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

La decadenza viene pronunciata con apposita determinazione Dirigenziale quando vengano constatati i precedenti motivi.

ARTICOLO 29 – Segnalazione di scadenza della sepoltura

Le scadenze sia delle inumazioni che delle sepolture a pagamento saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi agli ingressi del cimitero e all'Albo comunale almeno per un anno.

ARTICOLO 30 – Scadenza della concessione

Scaduta la concessione e trascorso un anno dall'affissione dell'avviso di scadenza senza che sia stata richiesta la proroga da parte degli aventi diritto, l'area, il colombaro o la celletta rientrano nella libera disponibilità del Comune.

ARTICOLO 31 – Cautele

Il familiare che richiede un qualsiasi servizio o una concessione contemplate nel presente Regolamento s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
Essa si limiterà, per vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

TITOLO V – INUMAZIONI

ARTICOLO 32 – Campi Comuni

Nel Cimitero, come previsto dal Piano Cimiteriale, sono individuati campi comuni per inumazioni. Nei campi comuni devono essere inumati i cadaveri che, secondo le norme di legge vigenti e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, devono essere ricevuti nel cimitero cittadino e per i quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le inumazioni nei campi comuni hanno durata di dieci anni. E vengono accordate gratuitamente solo ed esclusivamente nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari sulla base di valutazioni degli uffici competenti.

ARTICOLO 33– Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per le caratteristiche delle casse per l'inumazione si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990.

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 – Esumazioni ed estumulazioni

1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione nel caso di loculo stagno e 10 anni in caso di loculo areato (art. 20 comma 2 RR n. 6/2004). Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.
2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Servizio Polizia Mortuaria di questo Comune cura la redazione di elenchi di cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
   L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con determinazione del Servizio Polizia Mortuaria. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nel cimitero e, ove possibile, con comunicazioni individuali.
3) Entro il 30 settembre di ogni anno il Servizio Polizia Mortuaria cura altresì la redazione dello scadenziario delle concessioni temporanee. Verrà informata la cittadinanza circa la scadenza delle concessioni, sulle procedure per l'eventuale rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali, mediante avviso da affiggere all'ingresso del cimitero e all'Albo Comunale per almeno un anno e, ove possibile, con comunicati individuali.
4) Le esumazioni e le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E' escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.
5) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di

zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90, dove verrà posta una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto.

6) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite da personale idoneo, debitamente individuato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che dovrà stabilire se:
    a) una salma è scheletrizzata e, in quest' ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
    b) si tratta di resti mortali.

   La presenza di personale dell' ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

   Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico degli eredi tranne nel caso in cui trattasi di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o nel caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di valutazione degli uffici competenti.

ARTICOLO 35 – Trattamento dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
    a. essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
    b. essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.

   Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3) Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
    a. permanere nello stesso tumulo;
    b. essere trasferiti in altro tumulo;
    c. essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico-sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno).
    d. di essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

   Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
4) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nell'inumazione in campo appositamente destinato.
5) E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze

biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

6) Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
    a. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
    b. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

   Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purchè non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
7) Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte gli uffici competenti rilasceranno le autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione dei resti mortali.

TITOLO VII – CREMAZIONE

ARTICOLO 36 – Cremazione e affido ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti, in consultazione presso l'Ufficio di Stato Civile.
7. Le operazioni di cremazione sono a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza accertata.
8. Nel caso di salme non mineralizzate a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria è ammessa la cremazione ai sensi della vigente normativa.
9. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
10. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
11. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in cinerario individuale, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni suddette le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

13. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) e c) della Legge 130/2001.
14. Alla richiesta di autorizzazione è allegato il documento di cui all'art. 7 comma 5 della Legge Regionale n. 22/2003 in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse. Una copia del documento è conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune dove è avvenuto il decesso e una viene consegnata alla persona a cui le ceneri sono affidate.
15. L'affidamento delle ceneri può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto, oppure volontà manifestata dal coniuge, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi e deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO VIII – PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 37 – Piano cimiteriale

Con delibera di C.C. n. 71 del 27.10.2008 è stato approvato il Piano Cimiteriale, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004
Nel predetto piano sono state individuate le varie tipologie di sepoltura.

TITOLO IX – OPERE

ARTICOLO 38 – Forma dei Campi Comuni

I Campi per le sepolture a inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
Ogni cadavere deve essere inumato in fossa separata dalle altre.
Come previsto dal piano cimiteriale, viene individuato un campo per l'inumazione di cadavere di adulti e un campo per inumazione cadaveri bambini fino all'età di 10 anni, un campo per l'inumazione di cadaveri non decomposti provenienti da estumulazione e un campo per epidemie.

ARTICOLO 39 – Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, affiancato da una croce dello stesso materiale ed avente le seguenti dimensioni:

- cippo con spigoli smussati cm. 15 x cm. 15
- croce cm. 5 x cm. 5

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 40 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 41 Caratteristiche costruttive e Ornamenti

Per le caratteristiche costruttive e per gli ornamenti, ci si deve attenere a quanto previsto dal Piano Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 71 del 27.10.2008.

ARTICOLO 42 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi ed essere ultimata entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e secondo la normativa vigente in materia urbanistico edilizia.
E' vietato riunire per un'unica costruzione due o più aree.
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 43 – Divieto di cantiere e asporto rottami

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. E' vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto del Cimitero. Vi potranno essere effettuati i tagli per le sconnessure di pietra quando ciò sia tecnicamente riconosciuto indispensabile dal Gestore del Cimitero.
La terra ed i rifiuti provenienti da scavi, da costruzioni ecc. dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti conformemente al D.Lgs. 22/1997 (art. 21 lettera d; art. 7 comma 2 lettere f). In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune a spese degli inadempienti.
E' vietato agli esecutori dei lavori l'accesso al Cimitero con mezzi meccanici pesanti.

ARTICOLO 44 – Opere non regolari

Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.
In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Gestore del Cimitero a spese degli inadempienti.

TITOLO X – SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 45 – Operatore addetto al cimitero

L'operatore addetto al cimitero segue le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico.
In particolare deve:

- Impedire l'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione Comunale
- Segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata
- Curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero

- Curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe, sfalcio erba e pulizia piazzale parcheggio

Inoltre ha l'obbligo di :

- Ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- Assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni;
- Provvedere, qualora ci sia disinteresse da parte dei familiari, a collocare i resti o le ceneri nell'ossario o cinerario comune;
- Consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- Segnalare al Comune eventuali inadempienze, da parte dei concessionari, di quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.

ARTICOLO 46 –Divieto d'ingresso nel Cimitero

E' vietato l'ingresso nel cimitero:

- Ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte
- A chi porti con sé cani ad altri animali anche se tenuti al guinzaglio

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 47 – Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.
L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nei dieci giorni a cavallo del 2 novembre.

ARTICOLO 48 – Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
E' vietato:

- Attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi
- Recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.
- Gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori
- Sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori
- Abbandonare i contenitori di acqua e scope in luoghi diversi da quelli di raccolta
- Depositare lumi di cera sui viali o sulla pavimentazione dei blocchi dei colombari
- Utilizzare contenitori d'acqua diversi da quelli in dotazione presso i punti di raccolta
- Depositare vasi di fiori sulla pavimentazione dei blocchi dei colombari

TITOLO XI – NORME FINALI

ARTICOLO 49 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della sospensione dell'attività.
Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti al Comune.

ARTICOLO 50 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 ed al Regolamento Regionale N. 6 del 9.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali approvato dalla Regione Lombardia di cui alla L. N. 22 del 18.11.2003.